



Venezia 06/05/2015

Prot. Gen. 198335

**Oggetto:** Regolamento per la Circolazione Acqua del Comune di Venezia.  
Art. 4 "Spazi e specchi acquei" - disposizioni attuative in materia di pali di ormeggio.

## IL DIRIGENTE

Premesso che nelle acque di competenza del Comune di Venezia, canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai sensi del Regio Decreto 20 ottobre 1904, n. 721, la circolazione acqua e l'occupazione degli spazi acquei sono disciplinati dalle norme contenute nel vigente Regolamento per la Circolazione Acqua del Comune di Venezia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 216 del 7.10.1996 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 28.7.1997, con il parere favorevole del Magistrato alle Acque, della Capitaneria di Porto di Venezia e dell'Ispettorato di Porto di Venezia, ai sensi dell'art. 517 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni;

Direzione Mobilità e Trasporti  
Direttore ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità  
Dirigente arch. Loris Sartori

Visto l'art. 4, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20/12/2010 e n. 64 del 9-10/05/2011, che in relazione all'impiego di pali di ormeggio e per altri scopi prevede in particolare:

1. al comma 1, ultimo capoverso "Per infiggere pali di qualunque genere anche senza utilizzo di specchio o spazio acqueo, è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, che può prevedere in tale sede prescrizioni anche in ordine alle tipologie di materiali utilizzati e alle modalità di infissione, a tutela dell'omogeneità dell'arredo urbano e dell'integrità delle strutture edilizie prospicienti";
2. al comma 4 "Le paline e pali d'ormeggio negli spazi e specchi acquei devono essere ritte e di legno o di altro materiale approvato dall'Amministrazione Comunale, non superare il diametro massimo di cm 30 e l'altezza di m 3,00 sul livello mediomare. I pali da casada dovranno essere in legno o di altro materiale approvato dall'Amministrazione Comunale, con i colori della casada e non superare il diametro massimo di cm 40 e l'altezza di m 5.00 sul livello mediomare";

*Comune di Venezia*

*Direzione Mobilità e Trasporti*

*Settore Mobilità*

*Gestione Spazi Acquei e  
Concessioni*

*Calle Cavalli, 4084 – 30124  
Venezia*

*tel 041.8134*

*loris.sartori@comune.venezia.it*

Ritenuto necessario prevedere specifiche disposizioni in ordine alle tipologie di materiali utilizzati per pali da infiggere per qualsiasi scopo in materia di omogeneità dell'arredo urbano, e procedere all'approvazione di materiali diversi dal legno utilizzabili per la realizzazione dei pali, in modo da rendere attuative le suddette modificazioni regolamentari;

Visto il Protocollo d'Intesa tra la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia di Laguna, il Magistrato alle Acque e il Comune di Venezia, sottoscritto in data 07.07.2011 prevede che la definitiva certificazione, per l'utilizzo di tipologie di pali in materiali diversi dal legno naturale, nel delicato ambiente lagunare, sia rilasciata nell'ambito delle attività del Comitato Tecnico di Magistratura, di concerto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, sulla scorta dei parametri testati e dei risultati sperimentali acquisiti, o da acquisire nel futuro per i materiali alternativi non considerati nella sperimentazione appena conclusa;

*Responsabile del procedimento:  
dott. Andrea Maggio*

*Responsabile dell'istruttoria:  
arch. Andrea Piccini*



Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale P.D. 2015/50 del 03/02/2015 di "Approvazione del Protocollo delle tipologie ammissibili all'utilizzo in Laguna in ottemperanza al Protocollo d'Intesa sulle modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per pali o strutture marittime in laguna di Venezia";

Preso atto della sottoscrizione in data 26/02/2015 tra la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia della Laguna, il Magistrato alle Acque e il Comune di Venezia del documento sulle "Tipologie ammissibili all'utilizzo in laguna di Venezia" in ottemperanza al protocollo d'intesa sopra citato;

Visto infine l'art. 4 comma 13 del suddetto regolamento, che stabilisce quanto segue:

"Ad ogni concessionario di spazio o specchio acqueo l'Amministrazione Comunale rilascerà apposite targhe di identificazione che dovranno essere applicate all'imbarcazione ed a uno dei pali d'ormeggio";

## **DISPONE**

### **Art. 1 - Criteri minimi di omogeneità dell'arredo urbano**

1. A tutela dell'omogeneità dell'arredo urbano, tutti i pali utilizzati all'interno del medesimo spazio o specchio acqueo, o del medesimo impianto, o di ciascuna sua area individuata come omogenea per utilizzo o destinazione d'uso, devono essere della medesima tipologia per materiale utilizzato e di analoga colorazione: casi difformi potranno essere assentiti su specifica e motivata richiesta.

### **Art. 2 - Approvazione dei materiali utilizzabili**

1. Oltre ai pali in legno naturale, sono utilizzabili per l'impiego materiali conformi al protocollo di cui alle DGC P.D. 50/2015 del 3.02.2015 e DGC n. 34 5.02.2015, di ormeggio i pali realizzati conformemente a quanto indicato in ALLEGATO A e alle successive autorizzazioni rilasciate dal Magistrato alle Acque, di concerto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia.

### **Art. 3 - Limitazioni all'utilizzo dei materiali approvati**

1. Nel Canal Grande e negli altri canali posti nel Centro Storico di Venezia e nelle isole, ove ci siano particolari emergenze architettoniche, deve essere utilizzato come materiale solo il legno naturale o graffettato di cui alle SCHEDE A,B,C,D,F,G.
2. Tali emergenze sono costituite dagli edifici con caratteri storici e architettonici tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e sono rappresentate da aree di protezione costituite dalla mezzeria del canale su cui prospettano e almeno 10 metri di distanza ambo i lati del prospetto degli stessi.
3. All'esterno delle aree di protezione di cui al comma 2 possono essere utilizzati anche gli altri materiali approvati di cui alle schede SCHEDE H, N, O, P.
4. Le aree, i canali e i palazzi storici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono individuati nella mappa visibili nel sito internet del



5. Sono esclusi dalle limitazioni del presente articolo i pali da palazzo dipinti con i colori della casata;

#### **Art. 4 - Dichiarazione dei materiali approvati da utilizzare**

1. In sede di rilascio della concessione all'occupazione dello spazio o specchio acqueo, o dell'autorizzazione all'infissione di pali di qualsiasi genere, il richiedente deve espressamente indicare la tipologia di palo che intende utilizzare, il materiale di costruzione, l'autorizzazione di qualità dell'azienda che ha prodotto i pali rilasciata dal magistrato alle Acque e la conformità alle modalità e alle limitazioni di impiego di cui alla presente disposizione.

#### **Art. 5 - Targhe di identificazione**

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 comma 13 del vigente regolamento per la circolazione acquea del Comune di Venezia, ogni titolare di concessione di spazio o specchio acqueo o di autorizzazione all'infissione di pali per qualsiasi altro motivo deve applicare agli stessi in modo stabile una targhetta di identificazione, contenente numero di protocollo e anno del provvedimento autorizzativo, secondo il modello di cui all'ALLEGATO B applicata in maniera ben visibile sui pali dal lato del canale riportante il numero di concessione spazio/specchio; tipologia palo; dimensioni concessioni; tipologia barca.
2. Qualora l'imbarcazione ormeggiata non sia dotata di targa o contrassegno di identificazione (LV), la medesima targhetta di identificazione di cui al comma precedente, va applicata stabilmente a poppa o a prua sull'imbarcazione indicata nella concessione in maniera ben visibile.
3. Le targhe devono essere acquistate e installate direttamente dall'interessato e realizzate in materiale plastico resistente.
4. Le targhe di identificazione devono essere collocate sui pali e sulle imbarcazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

#### **Art. 6 - Norme generali relative ai materiali**

1. I titolari di concessione o autorizzazione che hanno intenzione di sostituire i pali in legno con materiali sostitutivi di cui all'art. 3, comma 3, devono presentare al Comune apposita comunicazione ON-LINE, nei modi e nelle forme previste per l'autocertificazione - ALLEGATO C - integrata da documentazione tecnica relativa ai pali in oggetto;
2. I pali messi in opera antecedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione e dichiarati conformi con la certificazione di cui all'art. 2 dal fabbricante per i quali è in corso una procedura di revoca, utilizzati nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 3, possono essere mantenuti in uso, a condizione che entro il 31 dicembre 2015, il titolare della concessione o autorizzazione presenti al Comune apposita comunicazione ON-LINE, nei modi e nelle forme previste per



l'autocertificazione - ALLEGATO C - integrata da documentazione tecnica relativa ai pali in oggetto, contenente la dimostrazione della sussistenza delle suddette condizioni, conforme all'autorizzazione di qualità dell'azienda che ha prodotto i pali rilasciata dal magistrato alle Acque

3. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 non si applicano alle palificazioni realizzate da Enti pubblici nell'ambito delle sperimentazioni attivate nella fase preparatoria per la definizione del Protocollo d'Intesa tra la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia e Laguna, il Magistrato alle Acque e il Comune di Venezia, sottoscritto in data 07.07.2011;

#### **Art. 7 - Norme transitorie relative alle targhe di identificazione**

1. In attesa dell'aggiornamento del sito ONLINE del Comune di Venezia – Servizio Traffico Acqueo – Gestione Spazi Acquei e Concessioni, per l'autocertificazione di cui all'art. 6 – ALLEGATO C - sono ammesse istanze cartacee.
2. Contro la presente disposizione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.
3. La presente disposizione è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

**Il Dirigente**  
**f.to Arch. Loris Sartori**